

Assemblea Regionale Siciliana

CXXXIV

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948

(POMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.		Pag.
Interrogazioni (Annunzio):		Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	2401	PRESIDENTE	2416
Comunicazioni del Presidente:		SEMERARO	2416
PRESIDENTE	2402	PELLEGRINO, <i>Assessore al lavoro, alla</i>	
Disegno di legge (Discussione): « Sgravi		<i>previdenza ed all'assistenza sociale</i>	2416
fiscali per le nuove costruzioni edilizie »		CACOPARDO	2416
(184):		Disegno di legge (Presentazione con richie-	
PRESIDENTE	2402 2403 2305 2407 2408	sta d'urgenza):	
2409 2412 2413 2414 3415 2416		PRESIDENTE	2416 2417
RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed</i>		MILAZZO, <i>Assessore ai lavori pubblici</i>	2416 2417
<i>agli enti locali</i>	2402 2404 2406 2409	COLAJANNI POMPEO	2416 2417
2411 2412 2413 2414 2415		RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed agli</i>	
NAPOLI, <i>relatore</i>	2403 2404 2405 2408	<i>enti locali</i>	2417
2410 2411 2413 2414 2415		STARRABBA DI GIARDINELLI	2417
MAJORANA	2403 2405	NAPOLI	2417
NICASTRO	2403		
MILAZZO, <i>Assessore ai lavori pubblici</i>	2403 2415		
ARDIZZONE	2404 2407 2411		
CALTABIANO	2404 2409		
LANZA DI SCALEA	2404		
BENEVENTANO	2404		
FRANCHINA	2404 2405 2408 2410		
ROMANO GIUSEPPE	2407 2411		
STARRABBA DI GIARDINELLI	2407		
CASTROGIOVANNI, <i>Presidente della Com-</i>			
<i>missione</i>	2407 2408 2409 2412 2415		
MONTEMAGNO	2407		
FERRARA, <i>Assessore all'igiene ed alla</i>			
<i>sanità</i>	2408 2414 2416		
AUSIELLO	2410		
NICASTRO	2411 2415		
BONFIGLIO	2411 2312 2413 2414		
CALIGIAN	2414 2415		
Idem (Votazione segreta):			
PRESIDENTE	2416		
Idem (Risultato della votazione):			
PRESIDENTE	2416		

La seduta comincia alle ore 17,15.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta pomeridiana, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se non crede opportuno disporre la sistemazione dell'ultimo tratto (circa m. 300) della strada Belmonte Mezzagno - Misilmeri, e parimente quella che va dal limite dell'abitato di Misilmeri alla strada nazionale, tenendo presente che senza tale sistemazione, di trascurabile entità economica (qualche milione) saranno stati spesi quasi inutilmente circa 50

milioni, importo complessivo della strada Belmonte-Misilmeri, e cio in quanto gli automezzi non vi possono transitare che con grande difficoltà; e se non creda opportuno far costruire, sulla strada, delle canalette per raccogliere le acque piovane che attualmente, passando sotto i ponticelli stradali, si immettono disordinatamente nei vigneti, arrecando gravi danni a molti proprietari del luogo.»

LANDOLINA

«I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marinare, per sapere se è a conoscenza delle ragioni per le quali non si è ancora iniziata la rimessa in efficienza dell'aeroporto di Comiso da parte della Società Ali di Sicilia che da oltre un anno ha ottenuto in concessione la linea aerea Comiso-Trapani-Roma. Interessano altresì l'Assessore perchè voglia sollecitare l'opera, rispondendo essa ad una necessità per lo smaltimento sollecito dei primaticci della provincia di Ragusa, produzione che può considerarsi preminente in quella zona agricola.»

ROMANO FEDELE, RICCA

«La sottoscritta chiede di interrogare l'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di speciale urgenza abbia adottato o intenda adottare per il sollecito completamento e funzionamento dell'acquedotto delle Tre Sorgenti che dovrà dissetare le popolazioni dei comuni di Campobello di Licata, Canicatti, Grotte, Licata, Palma Montechiaro, Recalmuto e Ravanusa, e più precisamente:

1) per indurre la Società «Dalmine» a completare la fognatura entro i termini del contratto stipulato nel novembre 1947;

2) per fare ultimare finalmente i lavori di ricostruzione dell'ormai famoso ponte Platani, diverse volte interrotti;

3) per iniziare senza ulteriore indugio le «prove idriche» sui 75 chilometri di condotta a suo tempo installate.» (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

GIGANTI INES

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, a mente del combinato disposto degli articoli 4 e 12 del regolamento interno, è stato trasmesso alla Commissione per la pubblica istruzione il progetto di legge di iniziativa parlamentare «Sistemazione dei mutilati ed invalidi di guerra nei ruoli ordinari degli insegnanti dell'ordine

elementare» (196), preso in considerazione nella precedente seduta pomeridiana.

Comunica quindi che domani non sarà tenuta seduta antimeridiana, onde consentire alla Commissione per la finanza di esaurire lo esame del disegno di legge che è stato rinviato alla medesima nella precedente seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: «Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie», (184).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e poichè nessuno chiede di parlare, pone ai voti il passaggio alla discussione sui singoli articoli del testo proposto dalla Commissione per la finanza ed il patrimonio.

(*E' approvato*)

L'articolo 1 reca:

«Per le costruzioni di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno destinati a negozi o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società ed enti pubblici — sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dalla data in cui andrà in vigore la presente legge a tutto il 31 dicembre 1953 — sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.»

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, sottolinea anzitutto l'eccezionale importanza che il progetto di legge in discussione riveste, nel campo dell'attività legislativa regionale, poichè con esso si intende risolvere in Sicilia la crisi edilizia e si viene altresì incontro ad una esigenza fondamentale dell'Isola che è il presupposto della sua rinascita.

Quello della casa è, infatti, tra i tanti che urgono ed ostacolano — perchè non risolti — il progredire dell'Isola, un problema fondamentale, la cui soluzione può dare all'autonomia quella unanimità di consensi sulla quale essa deve sostanzialmente basarsi venendo incontro alle aspettative del popolo siciliano.

L'articolo 1 precisa l'obiettivo della legge che vuole agevolare la costruzione di edifici destinati ad abitazioni civili. La modificazione proposta dalla Commissione, anche per quanto attiene ai vani terrani, tende appunto a garantire la specifica destinazione di tali edifici perchè nella costruzione dei medesimi si possano godere le esenzioni stabilite dal progetto di legge.

Chiede, quindi, che la Commissione chiarì-

sca se ritenga più opportuno prevedere nel progetto in discussione anche le esenzioni per gli edifici destinati ad alberghi o se, data la esistenza di una legge specifica che verrà fra breve in discussione all'Assemblea, convenga rimandare la materia a quella legge.

Richiama, infatti, la particolare attenzione dell'Assemblea sulla questione alberghiera che dovrebbe essere regolata da una legge rispondente ad una esigenza fondamentalmente regionale. Soltanto una ragione di sistematica e di tecnica legislativa potrebbe, pertanto, consigliare che la materia alberghiera venga regolata, per quanto riguarda le esenzioni fiscali, dal presente disegno di legge, prescindendo da quello che è già all'esame della Commissione.

NAPOLI, *relatore*, si rammarica di avere aderito all'invito del Presidente e di non avere svolto, perciò, la relazione orale, perchè avrebbe avuto il dovere non soltanto di sottolineare, come ha fatto il rappresentante del Governo, l'importanza fondamentale del progetto di legge in discussione, ma anche il particolare onore riservatogli di essere relatore di un progetto di legge da lui stesso proposto, e che gli pare risponda alle indispensabili esigenze provocate dalla stasi nella costruzione degli alloggi, aggravata dalla necessità sociale del blocco dei fitti.

Per quanto riguarda il quesito posto dallo onorevole Restivo, rileva, per conto della Commissione, che mentre il disegno di legge in argomento considera il problema alberghiero nel suo aspetto sociale, il progetto presentato dall'onorevole Castrogiovanni, lo considera, invece, nel suo aspetto turistico, per cui — anche a prescindere dal fatto che quest'ultimo progetto potrà essere esaminato dall'Assemblea, data l'attuale fase di assestamento della attività legislativa della medesima, solo fra alcuni mesi — si ritiene opportuno mantenere il beneficio previsto dall'articolo 1 anche per la costruzione o l'ampliamento degli alberghi.

MAJORANA ricorda, anzitutto, che ragioni di forza maggiore gli hanno impedito di partecipare a tutti i lavori delle Commissioni riunite per l'esame del progetto di legge in argomento, che viene portato all'approvazione dell'Assemblea con carattere di particolare urgenza. Apprezza la volontà dell'Assemblea di intervenire nel fondamentale problema delle costruzioni edilizie sul quale, peraltro, aveva personalmente richiamato l'attenzione del Governo con una interpellanza presentata nei primi giorni di vita dell'Assemblea.

Deve però osservare che il progetto di legge in argomento estende indiscriminatamente le esenzioni fiscali a tutte le costruzioni di case

destinate per abitazione o alberghi, mentre sarebbe opportuno una certa discriminazione a tal riguardo, in considerazione dell'interesse che hanno lo Stato e la Regione di aumentare le proprie entrate. E' necessario, pertanto, stabilire un principio di massima, tale da evitare che il progetto in argomento faciliti la costruzione di case che non rappresentino un pubblico interesse ma soltanto motivo di lucrose speculazioni. Difatti — e si stupisce come i colleghi della sinistra non abbiano fatto attenzione a tale situazione — il progetto di legge in argomento avvantaggia principalmente i ceti abbienti a danno di quelli meno abbienti, favorendo la costruzione di case di lusso anzichè quella di alloggi popolari.

NAPOLI, *relatore*, ricorda che lo scopo della legge è un altro e che per le case di tipo popolare l'Assemblea sta per emanare un apposito provvedimento legislativo.

MAJORANA ricorda che le agevolazioni fiscali sono state finora — e giustamente — previste dal Governo centrale per la costruzione di case di tipo economico che vengano incontro alla necessità di nuovi alloggi, escludendole per la costruzione di abitazioni di tipo particolare e di lusso, le quali nulla hanno da vedere con lo scopo che si vuole ottenere.

Ritiene, invece, che il problema debba essere esaminato con calma e non così affrettatamente come in atto avviene senza che, a suo giudizio, ve ne sia una particolare necessità; e ciò in considerazione della particolare responsabilità che l'Assemblea si assume adottando un simile indirizzo politico.

PRESIDENTE fa osservare che la discussione in atto si riferisce all'articolo 1.

MAJORANA riteneva che si fosse ancora in tema di discussione generale; è spiacente di rinunciare alla parola, ripromettendosi di intervenire in occasione della discussione del progetto di legge per le case ai lavoratori.

NICASTRO concorda con il criterio ispiratore del presente progetto di legge, ma ritiene necessario evitare che le esenzioni previste dal medesimo favoriscano le speculazioni o la costruzione di alberghi. La legge dovrà, infatti costituire un mezzo valido di aiuto per i senza tetto e per contenere entro giusti limiti lo sblocco dei fitti.

Presenta, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « destinati ad abitazione civile o ad albergo », *le altre:* « destinati a civile abitazione ».

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici*, osserva che il progetto di legge in discussione

risponde in pieno alle esigenze attuali determinate dalla crisi edilizia facilitando, senza sottilizzare, l'incremento delle costruzioni edilizie.

Il progetto dovrebbe, però, estendere tali agevolazioni anche alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, in favore delle quali lo Stato interviene attraverso una prassi complicata che rende spesso tardivo e quindi inefficace l'aiuto del medesimo.

La città di Palermo, ad esempio, conta quartieri interamente distrutti, mentre i relativi proprietari non riescono ad ottenere ancora il contributo dello Stato.

Propone, pertanto, il seguente emendamento:

aggiungere dopo le parole: « ad abitazione civile o ad albergo », *le altre:* « nonchè per la ricostruzione di quelli distrutti ».

ARDIZZONE fa notare che, per la ricostruzione degli edifici distrutti, le esenzioni fiscali sono già previste.

CALTABIANO ricorda, a proposito di sgravi fiscali per i fabbricati, che mentre la imposta ordinaria sui terreni in Sicilia dà un gettito che pare si aggiri intorno a 750 milioni, l'imposta sui fabbricati darebbe in tutta la Regione un gettito di circa 17 milioni.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, ricorda che l'aliquota regionale, per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati, è minima rispetto a quella comunale e provinciale.

CALTABIANO prosegue, rilevando che nella relazione al disegno di legge sul bilancio si cerca di giustificare tale notevole differenza con il fatto che i fabbricati costruiti in questi ultimi anni nonchè quelli delle zone terremotate sono esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati. Pur essendo vero che la crisi edilizia è notevole e determinante di conseguenze gravi — l'Assemblea sa bene, ad esempio, che lo stipendio di parte del suo personale non è quasi sufficiente per pagare l'affitto di un alloggio — non ritiene però che gli sgravi fiscali previsti dal presente progetto di legge costituiscano uno strumento efficace per stimolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

NAPOLI, *relatore*, precisa che le esenzioni fiscali previste dal progetto di legge in discussione consentono una riduzione del 34 per cento del costo di costruzione. L'Assemblea non potrebbe prevedere maggiori agevolazioni, per cui, se le medesime non riusciranno a stimolare la ripresa edilizia da parte dei privati, ciò vorrà dire che in Sicilia i privati non vorranno costruire più case.

CALTABIANO chiede se il dazio comunale rientri fra le esenzioni previste e conclude

raccomandando una maggiore moderazione nello stabilire le esenzioni fiscali.

LANZA DI SCALEA ritiene che l'inciso di cui all'articolo 1 « sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dalla data in cui andrà in vigore la presente legge a tutto il 31 dicembre 1953 » si riferisca sia alle nuove costruzioni che alle ricostruzioni.

NAPOLI, *relatore*, precisa che il testo della legge si riferisce soltanto alle nuove costruzioni.

LANZA DI SCALEA rileva che il progetto di legge si adegua al principio di stimolare l'iniziativa privata nel campo delle costruzioni edilizie senza considerare ciò che finora gli imprenditori più attivi hanno compiuto.

Prega gli onorevoli colleghi di riflettere sulle sue considerazioni, poichè sostiene che il presente progetto di legge — così come quegli altri che dovessero seguire un uguale principio — non serve a stimolare l'iniziativa privata bensì potrebbe conseguire, in un determinato momento, l'effetto di paralizzarla, e ciò anche a prescindere dal fatto che tale principio viene, in definitiva, a punire quegli imprenditori che si sono dimostrati attivi senza essere incoraggiati dalle facilitazioni, mentre costituisce un premio per i negligenti. Nel caso in cui, infatti, l'Assemblea dovesse rinviare — ed è avvenuto che alcuni disegni di legge hanno subito lunghi rinvii — l'approvazione del presente disegno di legge, ne conseguirebbe che l'attività edilizia siciliana subirebbe un arresto totale, poichè è ovvio che la costruzione di nuove case sarebbe rinviata al periodo in cui il beneficio previsto dalla legge — che, come ha osservato l'onorevole Napoli, diminuisce del 34 per cento il costo delle costruzioni — andrà in vigore.

BENEVENTANO giudica addirittura paradossali le considerazioni dell'onorevole Lanza di Scalea. (*Consensi*)

ARDIZZONE fa notare che le argomentazioni dell'onorevole Lanza di Scalea attengono alla discussione generale, per cui se quest'ultima deve considerarsi riaperta, dovrà essere consentito anche a lui di prendere la parola. (*Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

FRANCHINA si associa.

LANZA DI SCALEA ha parlato sull'articolo 1 criticando, perchè a suo avviso ingiusto, il principio delle agevolazioni fiscali che avvanzano soltanto le costruzioni future, principio che, peraltro, si vorrebbe seguire anche nel campo industriale. (*Dissensi - Commenti*)

Prosegue, ricordando che il decreto legislativo 23 ottobre 1922, n. 1355, esentava per venticinque anni dal pagamento dell'imposta sui fabbricati le costruzioni per abitazioni civili iniziate e completate nel periodo dal 5 luglio 1919 al 30 giugno 1927, e, conformemente, il regio decreto 23 gennaio 1928 prevedeva l'esenzione venticinquennale per le costruzioni di case di abitazione civile, di alberghi popolari, etc., realizzate nel periodo dal 25 agosto 1925 al 31 dicembre 1935.

Pertanto, il principio sancito dai precedenti legislativi sopracitati — che è identico a quello da lui affermato — secondo il quale le agevolazioni, per evitare ingiustizie, devono essere estese anche alle costruzioni iniziate prima della entrata in vigore della legge, non può essere derogato senza creare situazioni pericolosissime per lo sviluppo dell'iniziativa privata nella Regione.

Propone, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire alle parole: «dalla data in cui andrà in vigore la presente legge», *le altre:* «dal 25 maggio 1947».

FRANCHINA ritiene necessarie alcune precisazioni per chiarire gli scopi che la legge intende raggiungere — senza le quali, peraltro, la discussione sugli articoli risulterebbe sterile e confusa — e sottolinea innanzitutto che il progetto di legge risponde alla esigenza di risolvere la crisi degli alloggi rimuovendo le difficoltà che ne ostacolano la costruzione. Ove il principio suggerito dall'onorevole Lanza di Scalea dovesse essere accolto, l'Assemblea si troverebbe costantemente nella impossibilità di stabilire nuove provvidenze legislative del genere di quelle in discussione, poiché esse, implicitamente, conterrebbero una punizione ingiusta per coloro che dalle provvidenze stesse rimarrebbero esclusi avendo avuto in passato la lodevole diligenza di costruire senza essere attratti dalle agevolazioni successivamente concesse.

Analogamente, l'onorevole Lanza di Scalea addurrà le stesse argomentazioni allorché la Assemblea dovrà discutere i provvedimenti necessari per l'incremento industriale dell'Isola, provvedimenti che, peraltro, in campo nazionale si ritengono già indispensabili per l'industrializzazione.

PRESIDENTE invita l'onorevole Franchina ad attenersi al problema rappresentato dallo articolo 1.

FRANCHINA si riferisce appunto a questo ultimo ed osserva che, se lo scopo della legge è quello di incrementare la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile, non comprende per qual motivo si debbano estendere le agevolazioni previste dal provvedimento di

legge in esame — il quale, avendo carattere di eccezionale natura fiscale, incide notevolmente sulle entrate della Regione — anche alla costruzione di alberghi, i quali non risolvono affatto la necessità di nuove case per il popolo siciliano. Gli alberghi esistenti sono, infatti, sufficienti per la popolazione dell'Isola, e, peraltro, manca in Sicilia un'industria alberghiera che curi l'incremento turistico.

Dopo aver invitato l'onorevole Napoli a chiarire tale quesito, rileva che la crisi dell'industria edilizia è determinata dal fatto che l'industriale, di fronte alla particolare situazione dei fitti e dei costi, non ha interesse a costruire case per abitazione i cui estagii non sono tali da compensare l'impiego di capitali, mentre, checché possa dire l'onorevole Napoli, tale situazione non sussiste affatto per l'industria alberghiera.

Quest'ultima, infatti, forse in dipendenza della crisi degli alloggi, è largamente sorretta da estagii giornalieri — un albergo di terz'ordine, ad esempio, fa pagare una stanza 500 lire al giorno — che compensano largamente l'impiego dei capitali.

Si associa in definitiva all'emendamento Nicastro.

NAPOLI, *relatore*, trova strano che le voci levatesi — si dice — in favore delle classi diseredate appartengano ai settori della destra e non già ai partiti che si occupano «autenticamente» delle questioni sociali; ciò lo induce a ritenere che, a furia di discutere, si vogliano invertire le parti. (*Commenti*)

MAJORANA osserva che ciò, invece, dimostra che i partiti di destra si occupano concretamente di tali problemi e non soltanto a parole.

NAPOLI, *relatore*, afferma che sia personalmente, quale proponente, sia la Commissione hanno riconosciuto che, dal punto di vista sociale, il presente progetto di legge non risponde ad esigenza di giustizia; ma hanno realisticamente convenuto sulla necessità di approvare il progetto stesso, perché esso rappresenta uno strumento idoneo per risolvere la crisi edilizia. Tale conclusione è stata, peraltro, condivisa da tutti i deputati della sinistra, i quali, considerato il regime economico vigente e gli strumenti che esso consente per la soluzione del problema, hanno riconosciuto la necessità di trascurare ogni altro problema al solo fine di incrementare l'investimento del capitale privato nelle costruzioni edilizie.

Ricorda che le ragioni della crisi edilizia sono determinate dall'alto costo delle costruzioni che, incidendo sul costo dei fitti, diminuisce la possibilità di locazione, e dal blocco dei fitti che dissuade coloro che potrebbero farlo, dall'acquistare un alloggio, godendo essi la

possibilità di pagare, per l'affitto di una casa, un canone mensile minimo.

Il blocco dei fitti, pertanto, pur essendo un provvedimento socialmente giusto nell'interesse di determinate categorie di lavoratori, si tramuta in un vantaggio esoso per altre categorie di cittadini.

Tali ragioni rimangono in parte valide anche per gli alberghi — i quali, peraltro, in massima parte, di albergo hanno soltanto il nome — perchè il costo delle costruzioni impedisce il sorgere di nuovi alberghi e consente, ai proprietari di quelli in atto esistenti, di imporre quegli alti prezzi dei quali lo stesso onorevole Franchina si è lamentato.

Riferendosi, quindi, alle osservazioni dello onorevole Lanza di Scalea, ricorda che il presente disegno di legge ha trascritto — ed in particolare ciò è avvenuto per l'articolo 1 — le disposizioni che, per 25 anni circa, sono state costantemente ripetute nella legislazione italiana. Pertanto, le preoccupazioni dell'onorevole Lanza di Scalea, se fossero state importanti, avrebbero dovuto preoccupare allorchè fu emanata la legge nazionale del 1923, la quale, invece, ben lungi dall'arrestare le costruzioni edilizie, ne ha incrementato lo sviluppo.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame non può avere efficacia retroattiva, poichè esso tende ad incrementare le costruzioni stimolando l'investimento del capitale imboscato e non a beneficiare coloro che hanno già investito i propri capitali nelle imprese edilizie, perchè questi ultimi hanno compiuto un dovere ed hanno, al contempo, ricavato un notevole utile dall'investimento del capitale, affittando le abitazioni a quell'alto prezzo che è determinato dalla crisi degli alloggi.

Stabilendo il principio della retroattività del provvedimento, si aggiungerebbe, pertanto, ingiustizia ad ingiustizia e si tradirebbero le finalità che, con il progetto in esame, si vogliono, invece, raggiungere.

Per le ragioni prospettate, il progetto di legge non può seguire il principio indicato dall'onorevole Majorana, il quale si è improvvisamente « svegliato » come sostenitore degli interessi dei diseredati, in favore dei quali è stata emanata dallo Stato, tra le altre provvidenze, un'apposita legge recepita* dalla Regione, mentre è allo studio presso la Commissione competente il disegno di legge relativo alle case dei lavoratori.

Per i diseredati ed i senza tetto, infatti, deve provvedere — e fino a quando esisterà l'attuale regime di economia borghese — la collettività con la costruzione di case popolari; ma ciò indipendentemente dal progetto in esame, il cui oggetto immediato è quello di stimolare l'industria edilizia.

E' evidente che le nuove costruzioni andran-

no a vantaggio delle classi ricche, ma ciò indrettamente aumenterà la disponibilità delle case senza considerare il benessere che la ripresa dell'attività edilizia viene a creare nel Paese.

Lo Stato, pure avendo provveduto efficacemente alle riparazioni ed alle ricostruzioni venendo incontro ai disastri dalla guerra ed affrontando una spesa di parecchi miliardi pure con un bilancio così esiguo, non ha però pensato ad ottenere il concorso dell'iniziativa e del capitale privato, ma anzi ha favorito con il blocco dei fitti coloro che dispongono dei capitali e che si sono astenuti, in conseguenza, dall'investirlo in nuove costruzioni edilizie, dato il basso costo delle locazioni in atto godute. Tale esigenza è, invece, rappresentata dal progetto in esame e giustifica, altresì, la disposizione di cui all'articolo 11 — nella quale, peraltro, la Commissione non è stata unanime — che, appunto per stimolare l'impiego dei capitali nelle costruzioni, prevede agevolazioni sull'imposta progressiva sul reddito. Si riserva, comunque, di ritornare su quest'ultima questione al momento opportuno.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa presente che quanto ha detto l'onorevole Majorana merita una particolare considerazione da parte dell'Assemblea, perchè la dizione dell'articolo 1, così come è, potrebbe dare ad intendere che nella costruzione di edifici destinati ad abitazione civile fossero compresi anche gli appartamenti di lusso o quelli per il ceto medio, mentre ciò di cui si sente maggiormente bisogno oggi è la casa del tipo popolare.

Rileva, ad esempio, che la costruzione edilizia del rione Villarosa, per ovvie considerazioni, non può beneficiare degli sgravi fiscali di cui tratta appunto la legge in questione. La preoccupazione di una dizione precisa ha provocato un rilievo dell'onorevole Majorana cui hanno fatto seguito le osservazioni dell'onorevole Caltabiano che possono tradursi in un emendamento, dato che è opinione comune che ogni esenzione fiscale implichi un sacrificio della finanza pubblica.

Ritiene a tal punto necessario chiarire che la legge di cui trattasi mira a disboscare quei capitali che in atto non sono sottoposti ad alcuna imposta, mentre, concedendo una esenzione del fisco per un determinato periodo di tempo, si renderanno in un tempo avvenire colpibili di imposte.

Rileva, inoltre, che l'addebito fatto dall'onorevole Majorana al Governo, non risponde al vero, poichè la legge di cui trattasi non determina una contrazione nelle entrate, ma anzi cerca di avviare i capitali, che in atto sfuggono alle imposte, verso un accertamento ed

una conseguente tassazione. Infine, desidera conoscere dalla Commissione se è tecnicamente possibile tradurre la dizione dell'articolo 1 in una formula più chiara e precisa, considerato che la costruzione degli appartamenti di lusso, in atto, non ha bisogno di un particolare intervento legislativo.

ARDIZZONE rileva che il tasso di capitalizzazione per una abitazione oggi è molto basso — uno per cento al massimo — perchè sia il costo del materiale che l'importo del dazio sono notevolmente aumentati, con la conseguenza che l'interesse che verrà a percepire il proprietario sarà minimo.

Tale sistema di cose giustifica, a suo avviso, il mantenimento del blocco dei fitti, che potrà finire soltanto quando ci saranno case bastevoli al fabbisogno. (*Commenti*)

Ha presentato un emendamento che tende a mutare le parole «abitazione civile» in «civile abitazione», poichè tale dizione, per gli ingegneri, è una limitazione, nel senso che esclude gli appartamenti di lusso. (*Commenti*)

Vorrebbe, altresì, che si levasse la parola «albergo» dall'articolo 1, per il fatto che vi è in discussione, presso la competente Commissione legislativa, un disegno di legge che tratta proprio tale materia. Propone, invece, che si includano gli edifici industriali perchè, a suo avviso, si incrementerebbero le industrie. (*Dissensi*)

ROMANO GIUSEPPE precisa che vi è una legge nazionale che contempla il potenziamento delle industrie del Mezzogiorno.

ARDIZZONE prosegue rilevando che, allorché sorgeranno le industrie, sorgeranno anche gli alberghi. In quanto, poi, alla limitazione dei cinque anni, cui già ha fatto cenno l'onorevole Restivo, ritiene che siano pochi, dato che si deve considerare il tempo che occorre per la progettazione, lo studio delle commissioni, gli accertamenti del terreno, etc.. Propone, pertanto, che tale limite di tempo sia elevato fino al 1960.

STARRABBA DI GIARDINELLI, dopo aver fatto rilevare che ritiene inutile continuare su tale discussione perchè per esperienza sa che tutte le volte che si apre la discussione su un disegno di legge è fatale che si finisca per approvare il testo della Commissione, dichiara di condividere l'opinione espressa dall'onorevole Napoli, nel senso che è più confacente ricercare la causa del fenomeno, dato che in tutta la Penisola si è ricostruito e si continua a costruire mentre nella Regione ciò non avviene.

A Palermo, infatti, contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Restivo, non si è costruito nè nelle zone cosiddette di lusso nè lungo il mare, dove avrebbero dovuto sorgere case

popolari. In proposito, riferisce che al rione Villarosa le vendite dei lotti di terreno non si sono effettuate così come si sperava; invita, quindi, l'Assemblea a far sì che la Regione siciliana non rimanga in condizioni di arretratezza rispetto alle altre.

Lo spirito della legge è, a suo avviso, quello di stimolare le nuove costruzioni, con riferimento anche all'industria alberghiera, che deve svilupparsi per fini turistici e nelle città e nei piccoli centri, dove effettivamente non c'è possibilità di soggiorno per i viaggiatori. Dopo aver ricordato che, tra le tante industrie, l'alberghiera è quella su cui maggiormente si basa l'economia regionale, dichiara di aderire al testo proposto dalla Commissione.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, dopo aver fatto rilevare che si è tornati alla discussione generale, chiede che si inizi l'esame degli articoli.

MONTEMAGNO ha notato una certa preoccupazione in alcuni colleghi dell'Assemblea, i quali credono che gli sgravi fiscali, di cui la legge in questione tratta, possano agevolare i capitalisti. Tale preoccupazione, a suo avviso, non ha ragion d'essere, perchè, se è vero che la legge agevola il capitale, è pur vero che si costruiscono alberghi e case di lusso, provocando, in conseguenza, lavoro per una massa considerevole di manovali artigiani, etc..

E' favorevole, pertanto, al testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Ardizzone ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, alle parole: «abitazioni civili», le altre: «civili abitazioni».

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, è contrario all'emendamento, poichè nelle leggi dello Stato, la prima delle quali risale al 22 ottobre 1922, si è sempre usata una dizione analoga a quella proposta dalla Commissione.

ARDIZZONE, dopo aver obiettato che tali leggi non saranno state elaborate da ingegneri, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE comunica che l'on. Nicastro ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo 1:

« Per la costruzione di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni civili e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici eseguiti da privati etc... »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' respinto)

Invita quindi la Commissione a pronunciarsi sul seguente emendamento dell'onorevole Ardizzone:

sopprimere le parole: « o ad albergo ».

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, non lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' respinto)

Comunica che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, dopo le parole: « abitazioni civili », le altre: « site nei centri abitati »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, è contrario all'emendamento, perchè lo scopo della legge è di costruire edifici dovunque e comunque.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento.

(E' respinto)

Dà lettura, infine, dei seguenti emendamenti proposti dall'onorevole Ferrara:

aggiungere, dopo le parole: « destinati agli stessi scopi », le altre: « nonchè per la ricostruzione di quelli distrutti dagli eventi bellici »;

aggiungere, dopo le parole: « sempre che la costruzione », le altre: « o la ricostruzione ».

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, non può accettarli perchè la materia è già regolata da un'apposita legge nazionale.

FERRARA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*, rileva che il contributo dello Stato è inferiore rispetto all'agevolazione data dallo sgravio fiscale di cui trattasi; pertanto, ritiene che, se si debbono agevolare le nuove costruzioni, è giusto che si agevolino anche le ricostruzioni.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, precisa che la legge nazionale 8 maggio 1947 prevede gli stessi sgravi, maggiorati da un contributo dello Stato.

FERRARA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*, obietta che l'entità dello sgravio fiscale contemplato nella legge di cui trattasi, non raggiunge il 34% della somma occorrente per la ricostruzione.

FRANCHINA fa notare che le agevolazioni in campo nazionale, previste dalla legge 8 maggio 1947, è vero che regolano la materia in forma molto ampia, però si applicano — salvo la proroga di cui all'articolo 5 — fino al 31 dicembre 1949; quindi, tale ristrettezza

di tempo, a suo avviso, deve provocare una proroga. Ritiene, pertanto, necessario includere tali agevolazioni, magari con un inciso e senza pregiudizio per quanto sancito nella legge in questione.

NAPOLI, *relatore*, obietta che la legge, a cui si riferisce l'onorevole Franchina, dà dei benefici a coloro che, avendo avuto danneggiata o distrutta la casa, non godano di altri aiuti.

Infatti, ritiene che il legislatore nazionale toglierebbe l'85% stabilito in quella legge, a coloro che godono di benefici concessi da altre leggi. Pertanto propone all'Assemblea di vagliare se sono più vantaggiose le agevolazioni dell'una o dell'altra legge, per evitare un assommarsi di benefici o, nel caso probabile, una esclusione dal beneficio.

FRANCHINA ribatte che indubbiamente le provvidenze in campo nazionale, sono di portata maggiore rispetto a quelle previste nella legge di cui trattasi, ma nell'articolo 5 del decreto nazionale vi è una limitazione nel tempo, che ne diminuisce l'efficacia.

NAPOLI, *relatore*, precisa che nel caso non dovesse essere prorogata dallo Stato, si potrebbe studiare l'opportunità di una proroga da parte dell'Assemblea regionale.

FRANCHINA concorda, affermando, in conseguenza, che non ritiene opportuno accogliere l'emendamento.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, ribadisce, a nome della Commissione, che non può accogliere gli emendamenti, poichè questi trattano una materia già regolata da altra legge nazionale.

FERRARA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*, ritira gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE dà lettura del seguente emendamento proposto dall'onorevole Lanza di Scalea:

sostituire, alle parole: « dalla data in cui andrà in vigore la presente legge », le altre: « dal 25 maggio 1947 »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, dichiara che, al riguardo, si è già espresso il relatore, onorevole Napoli, in senso contrario.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Lanza di Scalea.

(E' respinto)

Dà lettura di un altro emendamento proposto dall'onorevole Cusumano Geloso:

sostituire, alle parole: « a tutto il 31 dicembre 1953 », le altre: « a tutto il 31 dicembre 1956 »

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, non accetta tale emendamento, in quanto il minor tempo previsto nella legge, dà maggiore efficacia alla stessa: se si dovesse d'altro canto, manifestare la necessità di una proroga, allora si provvederà.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Cusumano Geloso.

(E' respinto)

Pone ai voti, quindi, l'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Passa all'articolo 2:

« Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendita di aree ai fini di cui all'articolo 1 sono dovute nella misura fissa.

E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa d'iscrizione per le ipoteche a garanzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita dell'area edificabile. »

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 3:

« I conferimenti delle aree edificabili nonché i conferimenti in denaro, merci, od altra cosa mobile, in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo di cui alla presente legge, sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecarie. »

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 4:

« L'imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o per scrittura privata aventi per oggetto le costruzioni previste all'articolo 1 è dovuta nella misura fissa.

L'agevolazione di cui al comma precedente non è consentita per le scritture private non registrate entro i termini di legge. »

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 5:

« I corrispettivi degli appalti di cui all'articolo precedente sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. »

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 6:

« Sempre che riflettano l'oggetto di cui all'articolo 1, le cessioni di crediti vantati dalle imprese appaltatrici verso i committenti del-

l'appalto stesso scontano la tassa fissa di registro. »

Non avendo chiesto alcuno la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 7:

« Gli atti di finanziamento relativi alle costruzioni previste dalla presente legge sono esenti dalla imposta di registro e dalla tassa ipotecaria, limitatamente ad una quota non eccedente i due terzi dell'ammontare complessivo della costruzione.

Gli interessi dovuti per detti finanziamenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile entro i limiti di cui al comma precedente.

Per beneficiare della disposizione di cui al presente articolo, l'avente diritto deve espressamente dichiarare, nell'atto di finanziamento, che le somme ottenute verranno impiegate esclusivamente nella costruzione delle opere dichiarate. »

Non avendo chiesto alcuno la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 8:

« Alle stesse persone fisiche e giuridiche e per l'oggetto di cui all'articolo 1 è concessa la esenzione del dazio comunale sui materiali da costruzione. »

Fa presente che l'onorevole Bonfiglio ha presentato un emendamento soppressivo dello intero articolo.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, precisa che, a proposito dell'articolo 8, era suo intendimento ricordare all'Assemblea che, se la legge di cui trattasi incrementa lo sviluppo edilizio, danneggia, in una misura che non è facile prevedere, i comuni. Infatti, i tributi, cui si riferisce in particolare modo l'articolo 8, non vanno nè alle casse dello Stato, nè a quelle della Regione, per cui ritiene che non si debba compromettere la situazione già tanto grave e preoccupante dei comuni. Se, pertanto, invece di una esenzione totale dei tributi, si applicasse una riduzione del 50%, si potrebbe senz'altro prevedere che il minor gettito derivante dalla riduzione dell'imposta sui materiali da costruzione sarebbe compensato dal maggior volume di materiale impiegato. Presenta, quindi, il seguente emendamento:

sostituire, alla parola: « l'esenzione », le altre: « una riduzione nella misura del 50%. »

CALTABIANO rileva che la situazione dei comuni, dopo l'abolizione della cintura daziaria, è molto precaria. Infatti, se è vero che essi percepiscono l'imposta per il vino, per i materiali da costruzione, per l'energia elettrica,

se è vero che le amministrazioni comunali sono state costrette ad estendere le voci alle olive ed alle verdure, è pure vero che quello che paga, in fondo, è sempre il consumatore, cioè il popolo minuto.

E' notorio che l'entrata principale, per i comuni, consisterebbe nell'imposta di famiglia, ma sono pochissimi quelli che hanno avuto il coraggio di applicarla seriamente; prova ne sia che le stesse amministrazioni comunali di estrema sinistra hanno incontrato serie difficoltà nella pratica attuazione. (*Proteste dalla sinistra*)

Si associa, quindi, a quanto ha detto l'onorevole Restivo, augurandosi che un maggior consumo possa integrare le casse comunali.

NAPOLI, *relatore*, fa rilevare che, in sede di Commissione, si sono avute analoghe discussioni sul merito, ma l'argomentazione adottata da lui stesso e dai colleghi che sostenevano l'articolo, si basava sul rilievo che non si viene a sottrarre alcun introito ai comuni perchè essi in atto non lo hanno.

E' risaputo, infatti, che, per ora, quasi nessuno costruisce nuovi appartamenti, appunto per i gravi oneri a cui va incontro, e quindi la situazione dei bilanci comunali non registra alcun introito. Se una perdita di lievissima entità ci sarà, essa potrà riguardare i soli comuni capoluoghi di provincia.

Ricorda, a tal uopo, che, essendo amministratore del Comune di Palermo, si è interessato per approfondire le notizie, ed ha avuto modo di sapere che le nuove costruzioni non incidono nemmeno per l'1 per cento sull'importo del dazio consumo. La ragione, a suo avviso, è chiara, dato che non si costruisce.

Ritiene, pertanto, che l'articolo 8 della legge di cui trattasi, non danneggi alcun comune, perchè in atto questi non percepiscono tributi per la voce « nuove costruzioni ».

AUSIELLO fa presente che, così come ha affermato l'onorevole Napoli, la Commissione non si è trovata d'accordo, quando si è trattato dell'articolo 8. Appartiene al gruppo di coloro che sono stati contrari all'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, per diversi motivi. Innanzi tutto, rileva che non si è considerato se la Regione abbia o meno la competenza deliberativa e dispositiva in materia di imposte comunali; ma, a prescindere da questa considerazione, poichè i bilanci comunali sono integrati, si verrebbe ad incidere sulla ripercussione che ha l'abbuono nei confronti della integrazione stessa e si potrebbe provocare la impugnativa della legge da parte del Commissario dello Stato.

Per tali considerazioni e per quanto esposto

dall'Assessore alla finanza, si associa all'emendamento Bonfiglio, soppressivo dell'intero articolo 8.

Ritiene, infatti, inesatto l'assunto dell'onorevole Napoli, per il quale nulla si toglierebbe ai comuni perchè nulla in atto percepiscono. Le previsioni dei tributi non si fanno per il passato o per il presente, ma, principalmente, per l'avvenire, cioè in vista del gettito fiscale che daranno determinate attività, il cui incremento è nella previsione normale della vita economica.

Osserva, inoltre, che la legge di cui trattasi tende soltanto a stimolare le nuove costruzioni, per cui trova troppo semplicistico il ragionamento dell'onorevole Napoli, il quale, aprioristicamente, vorrebbe precludere ai comuni la possibilità di un introito avvenire.

Per tali considerazioni, ribadisce l'opportunità di sopprimere l'articolo 8.

FRANCHINA precisa che, circa l'articolo di cui trattasi, non possono sussistere vie di mezzo: la via salomonica proposta dal Governo, una volta tanto, è preclusa, per cui bisogna stabilire se, dal punto di vista sostanziale, è utile mantenere l'articolo 8 nel suo testo originario oppure se lo si ritiene antiggiuridico e contro l'interesse di enti che versano in particolari condizioni. In tal caso, bisognerebbe sopprimerlo.

Riferendosi, quindi, alle argomentazioni brillantemente sostenute dall'onorevole Ausiello, esprime il dubbio che la Regione possa, con la sua attività legislativa, togliere il diritto ai comuni di incamerare i proventi del dazio sui materiali da costruzione. Non conosce la situazione del Comune di Palermo; ritiene, però, che, per le amministrazioni comunali in genere, il dazio sui materiali da costruzione rappresenti una delle fonti principali di entrata. Sarebbe, quindi, pericoloso togliere tale tributo per i comuni che hanno già preventivato e messo in bilancio cifre ancora maggiori di quelle che costituiscono il gettito normale.

La riduzione del 50 per cento, quindi, proposta dall'onorevole Restivo, equivarrebbe, a suo avviso, alla soppressione della voce dai bilanci dei comuni, i quali già da tempo ne hanno destinato i proventi per determinati impieghi. In tal caso, ritiene che la Regione avrebbe il dovere di integrare i vari bilanci. Ricorda, a tal uopo, che l'Assessore alla finanza, in sede di discussione per lo sgravio di determinate imposte, a causa di nubifragi, ebbe ad eccepire che, rientrando tali agevolazioni nell'ordine delle imposte comunali, la Regione avrebbe dovuto integrare i bilanci degli stessi.

Ritiene, inoltre, che l'Assemblea debba anche considerare il diritto dei terzi; infatti, è

risaputo che, in genere, gli appalti per la riscossione delle imposte di consumo avvengono con il sistema del minimo garantito, ed in questo sono previste le singole voci soggette alle imposte stesse. Se si dovesse approvare l'articolo 8 o ammettere la riduzione del 50 per cento proposta dall'onorevole Restivo, le ditte che hanno assunto l'appalto della riscossione si vedrebbero decurtati gli introiti del 50 per cento o addirittura si vedrebbero costretti a sopprimere la voce; ciò, a suo giudizio, provocherebbe una reazione, perchè l'appaltante ha il diritto di insorgere contro quell'ente che ha violato la volontà contrattuale.

Per tali considerazioni di carattere giuridico, che si presentano insormontabili e che, peraltro, darebbero luogo alla impugnativa da parte del Commissario dello Stato, propone che non si discuta oltre sull'articolo di cui trattasi e che se ne approvi la soppressione proposta dall'onorevole Bonfiglio.

NAPOLI, *relatore*, rileva che l'imposta comunale è dell'8 per cento.

NICASTRO ricorda che il disegno di legge sulla costituzione dell'Ente per le case ai lavoratori prevede un piano di spesa, per la Regione, di sei miliardi, per cui il dazio comunale, incidendo per l'8 per cento, verrebbe ad assorbire 160 milioni, oltre la quota che dovrebbe dare lo Stato.

Ciò, a suo avviso, dimostra che quanto ha detto l'onorevole Napoli — quando afferma che i comuni non perdono niente — non risponde al vero.

D'altro canto, è inconcepibile un'autonomia regionale che toglie ai comuni i mezzi finanziari di vita.

Per tali ragioni, dichiara di aderire alla soppressione dell'articolo 8.

NAPOLI, *relatore*, obietta che, sopprimendo l'8 per cento di dazio, si potrà meglio invogliare a costruire.

ROMANO GIUSEPPE fa rilevare che l'unica questione che avrebbe potuto preoccupare l'Assemblea era la competenza o meno della Regione di imporre ai comuni la perdita di tali tributi. Ma questo argomento è stato già illustrato dall'onorevole Ausiello, il quale ha specificato che, essendo passati i comuni sotto l'amministrazione regionale, questa può disporre in materia.

Tiene a rilevare, inoltre, che i comuni oltre ad avvantaggiarsi della costruzione di nuove case, percepirebbero altre imposte, cosicché il sacrificio a cui si sobbarchierebbero sarebbe lieve rispetto all'onere che la Regione sarà chiamata a sostenere.

Con l'articolo 8, in sostanza, si intendono

esentare soltanto i materiali da costruzioni che in atto non danno introito ai comuni, dato che non si costruisce.

Conclude, infine, dichiarando che la Commissione non può accettare l'emendamento soppressivo di cui trattasi ed insiste per l'approvazione dell'articolo 8.

ARDIZZONE rileva che l'approvazione di tale articolo potrà provocare il fallimento dei comuni.

BONFIGLIO, dopo aver ricordato che, in sede di Commissione per la finanza, è stato proprio lui a sollevare la questione su cui già si sono intrattenuti i precedenti oratori, rileva che si è tutti d'accordo nel dare un'autonomia ai comuni, ma questa, a suo avviso, deve avere una base finanziaria; per cui, se si dovesse togliere tale possibilità di introito, si metterebbero le amministrazioni comunali in gravi difficoltà, a parte il fatto che la Regione resterebbe impegnata ad integrare i bilanci dei comuni stessi. Altra considerazione da fare, a suo avviso, è che, in tema di esenzioni fiscali, bisogna essere molto cauti, perchè la Regione, i comuni e gli enti pubblici fondano la propria vita sulle entrate finanziarie, per cui, se si largheggiasse in esenzioni, si potrebbe compromettere l'esistenza stessa di tali enti.

Insiste, pertanto, nel suo emendamento soppressivo dell'intero articolo.

NAPOLI, *relatore*, precisa che le cautele si debbono usare nella revisione dei prezzi.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali* pone in rilievo che, quando l'onorevole Franchina afferma che il Governo ha voluto seguire un po' la strada di Salomone, intrinsecamente ammette che ha voluto seguire la strada della sapienza.

La proposta del Governo è, infatti, profondamente coerente con le dichiarazioni fatte in altra occasione e alle quali, appunto, si è richiamato l'onorevole Franchina. Infatti, proporre la riduzione del 50 per cento del dazio sui materiali da costruzione significa ritenere che il gettito di esso, e quindi le entrate dei bilanci comunali, non debbano subire una particolare contrazione.

Ritiene, piuttosto, utile soffermarsi su una altra questione, quella della competenza, di cui non può negarsi la delicatezza politica, nonostante sia, a suo avviso, perfettamente chiara dal punto di vista giuridico. In merito, rileva che bisogna distinguere tra l'aspetto di stretto diritto — per il quale si può affermare che la materia dell'autonomia comunale rientra, indubbiamente, nell'ambito dell'attività legislativa dell'Assemblea che ha la potestà

di modificare il regime della finanza locale e lo farà in sede di riforma amministrativa — e l'aspetto contingente della questione di competenza, determinato dal fatto che, in atto, lo Stato interviene ad integrare i bilanci comunali.

Tale integrazione costituisce, peraltro, un obbligo dello Stato, in quanto il *deficit* dei bilanci comunali nasce dalla situazione di disagio economico generale e, soprattutto, dall'inflazione che si riflette sull'economia dei singoli cittadini e dei comuni.

Proprio per le suesposte ragioni, che non afferiscono alla competenza statutaria, il Governo, in varie occasioni, si è arrestato di fronte alla materia dell'autonomia comunale.

Ha voluto dare tale chiarimento, perchè, se si dovesse giungere ad una soppressione dell'articolo 8, resti affermato che ciò è stato determinato da un senso di opportunità, in rapporto ad una particolare situazione contingente che la Regione ha interesse a salvaguardare e non certo da una perplessità di fronte alla competenza in materia, che, invece, è tassativamente stabilita dall'articolo 14 dello Statuto.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 8 proposto dall'onorevole Bonfiglio.

(E' respinto)

Invita la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dall'onorevole Restivo.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, dichiara che la maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Restivo.

(E' approvato)

Pone ai voti l'articolo 8, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 9:

« I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta relativa e dalle sovrainposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale, sempre che le relative opere siano state eseguite in conformità dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 10:

« Le agevolazioni tributarie previste dallo

articolo 2 della presente legge sono estese alle compravendite di appartamenti la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine di cui all'articolo 1 e rispondano ai requisiti di esecuzione e di abitabilità di cui all'articolo precedente, limitatamente al primo trasferimento sempre che questo avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 11:

« Agli stessi acquirenti e per gli acquisti di cui all'articolo precedente è concesso sgravio dalla imposta progressiva sul patrimonio limitatamente alla misura di L. 3.000 di tributo a vano ».

Ai fini della interpretazione della precedente disposizione, oltre qu'li utili abitabili a norma dei regolamenti edilizi, devono considerarsi un vano la cucina, ed un vano il bagno sempre che nell'appartamento vi sia altro ambiente per la ritirata.

Tutti gli altri accessori vanno sempre computati per un solo vano ».

BONFIGLIO segnala che, come risulta dalla relazione, buona parte della Commissione per la finanza, nel corso dell'elaborazione del disegno di legge in discussione, ebbe a dichiararsi nettamente contraria all'articolo 11. Si tratta, nella specie, di uno sgravio della imposta straordinaria progressiva, per la quale il Governo regionale si è vivamente preoccupato proponendo, per la Regione, agevolazioni che non esistono nello Stato.

Ritiene esagerato prevedere uno sgravio di tale imposta, da concedersi quasi come un premio e secondo criteri che non hanno nulla a che vedere con quelli predisposti dal Governo in un disegno di legge allo studio della Commissione o con qualsiasi altro di adeguamento alle esigenze regionali.

Si dichiara, pertanto, contrario all'articolo in discussione e ne propone la soppressione.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, chiarito che nel disegno di legge cui ha fatto cenno l'onorevole Bonfiglio il Governo intende applicare proprio i criteri della legge nazionale adeguandoli alle esigenze regionali, si dichiara contrario all'articolo in esame.

In tale articolo si concede, infatti, una esenzione non a chi costruisce — il che avrebbe potuto essere giustificato dall'impulso che ne deriverebbe alle costruzioni — ma a chi acquista un appartamento, sicchè l'effetto risulterebbe molto indiretto e non attinente agli scopi del disegno di legge, mentre la norma

potrebbe originare delle interpretazioni equivocate.

NAPOLI, *relatore*, si sarebbe aspettato, da coloro che si sono opposti all'articolo, che si fosse detto, come ha fatto la minoranza della Commissione, che non era opportuno lo sgravio dall'imposta progressiva, dato che questa costituisce una forma di prelievo dai patrimoni per provvedere alla ricostruzione.

Non trova, invece, fondata l'obiezione dell'onorevole Restivo, in quanto una facilitazione al primo acquirente di un appartamento è particolarmente efficiente, specie in Sicilia, per la spinta che dà alla domanda e quindi, alla costruzione di nuovi alloggi. Infatti, l'imprenditore che vende una casa ne costruisce altre, mentre l'attività rimarrà paralizzata se, come in atto avviene, a causa del blocco dei fitti e dell'incertezza monetaria, pochissimi pensano a « stanare » i loro risparmi per acquistare una abitazione.

In merito alla prima obiezione da lui stesso sottolineata, circa la natura della imposta progressiva, fa presente che, nell'attuale gravissima situazione di carenza di alloggi, che potrebbe sboccare addirittura nella coabitazione forzata, bisogna adottare provvedimenti eccezionali anzi addirittura drastici; quali quello previsto dall'articolo in esame, pur di giungere ad un risultato utile.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, proposto dall'onorevole Bonfiglio.

(E' approvato)

Passa all'articolo 12:

« E' concessa esenzione dalla imposta di R. M. dovuta per l'esercizio dell'attività alberghiera, per il periodo di dieci anni a partire dalla accertata attivazione dell'esercizio a quegli alberghi che saranno costruiti entro i termini ed alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

BONFIGLIO ne propone la soppressione, non trovando giustificata la esenzione totale a favore degli albergatori, in aggiunta a tutte le altre agevolazioni che il disegno di legge prevede.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, si associa alla richiesta dell'onorevole Bonfiglio, facendo presente che la provvidenza in esso prevista non si inquadra bene nel disegno di legge e che, inoltre, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sarà prevista nel provvedimento concernente agevolazioni fiscali alle industrie, nelle quali va, senza dubbio, compresa l'attività alberghiera.

NAPOLI, *relatore*, dichiara che la Commissione è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'articolo 12.

(E' approvata)

Passa all'articolo 13:

« Nel caso in cui sia accertato che la dichiarazione di cui all'articolo 7 sia infedele in tutto o in parte, il dichiarante oltre a decadere da tutti i benefici fiscali preveduti dalla presente legge, è sottoposto alla multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, premesso di condividere il criterio di colpire i frodatori, forse anche più di quanto l'articolo in esame non preveda, osserva però che, trattandosi nella specie di « multa », si rientrerebbe nel campo delle sanzioni penali, in merito alle quali si sono manifestate delle perplessità circa la competenza della Regione ad imporre.

Chiede, al riguardo, chiarimenti alla Commissione, la quale avrà certamente esaminato la questione, manifestando, però, l'opinione che sia più opportuno e prudente non parlare di sanzioni penali e garantire, invece, l'osservanza della legge con una forte maggiorazione nel pagamento del tributo evaso.

BONFIGLIO condivide la perplessità manifestata dall'onorevole Assessore alla finanza e, ritenendo che non sia il caso di affrontare nel disegno di legge in discussione e quasi di scorcio la questione della competenza della Regione ad imporre sanzioni penali, propone che, alla dizione con cui si dispone la multa, sia sostituita la seguente: « è sottoposto al pagamento di cinque volte le imposte dovute ».

NAPOLI, *relatore*, fa presente che l'Assemblea dovrà ben prendere una decisione circa la sua competenza a munire le sue leggi di sanzioni penali e che in Commissione ha proposto la comminazione di una multa invece della ammenda prevista nel disegno di legge originario, perchè finalmente la questione della competenza sia chiarita e riaffermata.

Aggiunge che il disegno di legge in discussione ha lo scopo di realizzare, a qualunque costo e con qualunque sacrificio, la costruzione di nuove case, contemplando, a tal fine, anche delle disposizioni che potrebbero apparire socialmente ingiuste. Pertanto, è giusto che colui che ottiene — per causa di una dichiarazione giurata — un finanziamento in esenzione di imposte e poi non impiega il denaro per i fini che la legge si propone, sia sottoposto ad una punizione grave. Fa presente che, nonostante

ciò, aveva previsto, nel disegno di legge da lui presentato, un'ammenda, pur essendo convinto che una frode alla buona fede di coloro che concedono, e con così notevoli sacrifici, delle agevolazioni, una truffa cioè ai danni della Assemblea e della Regione, dovrebbe punirsi anche con la reclusione. I tecnici uditi dalla Commissione lo hanno, però, informato che un'ammenda da 10 a 500 mila lire non è tecnicamente attuabile, in quanto ogni contravvenzione è sempre obblabile col pagamento di sei volte l'importo della tassa evasa, e pertanto se la tassa evasa fosse di 50 mila lire, si potrebbe pagare soltanto 300 mila lire. Se si vuole applicare una speciale sanzione per la particolare gravità della frode che si intende colpire, si dovrà stabilire un minimo di ammenda di dodici volte la tassa evasa.

Ritiene, peraltro, che alla frode di cui trattasi si addirà molto meglio la multa che l'ammenda perchè il fatto costituisce un vero e proprio delitto. Tuttavia, per una cautela suggeritagli dall'urgenza del provvedimento in discussione e per evitare il ritardo che una possibile impugnativa provocherebbe, si dichiara disposto a ritornare al criterio dell'ammenda, chiedendo all'Assessore competente di suggerire una formulazione tecnica che consenta di superare l'ostacolo suaccennato della obblabilità.

BONFIGLIO propone il seguente emendamento concordato dalla Commissione:

sostituire, alle parole: « è sottoposto alla multa da lire 100.000 a lire 500.000 » *le altre:* « è sottoposto al pagamento del decuplo delle imposte e tasse evase ».

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, aderisce, a nome del Governo.

PRESIDENTE, poichè nessuno chiede di parlare sull'emendamento, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 13, divenuto articolo 11 con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 14, divenuto articolo 12:

« Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore del registro immobiliare ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Comunica che è stato presentato dall'onorevole Ferrara il seguente articolo aggiuntivo che, ove approvato, prenderebbe il n. 13:

« Tutte le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche alla ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici ».

FERRARA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*, dà ragione del suo emendamento, facendo notare che, anche per un senso di moralità, sarebbe strano concedere, per la costruzione di nuove case, agevolazioni fiscali che superano i contributi statali per la ricostruzione di alloggi distrutti per eventi bellici, e non prevedere alcuno sgravio a favore della ricostruzione stessa. Chè, se anche le agevolazioni regionali dovessero sommarsi a quelle statali, non si giungerebbe a quel 100% che la collettività sarebbe tenuta a rifondere a coloro che sono stati danneggiati dalla guerra.

NAPOLI, *relatore*, reputa veramente grave il problema toccato dall'onorevole Ferrara perchè purtroppo, nel regime sociale attuale, non viene indennizzata nemmeno per l'1 per cento la vita di chi muore in guerra mentre si indennizzano i danni alle pietre. Ciò non toglie che ci si debba preoccupare anche dei danni materiali, ma è da osservare che il problema della riparazione dei danni bellici non può esser trattato nella legge in discussione, ed è anzi opportuno formi oggetto di apposito provvedimento che tenga conto della legislazione statale vigente in materia, sulla quale si è lungamente discusso in sede di esame del disegno di legge relativo alle case per i lavoratori.

In ogni caso, tale provvedimento dovrebbe prevedere dei contributi ad integrazione di quelli che dà lo Stato e non agevolazioni fiscali, in quanto il fine sarebbe essenzialmente quello di rendere possibile l'inizio dell'attività ricostruttiva a coloro che, per non avere la disponibilità del restante 20 per cento non hanno potuto giovare del contributo dello Stato dell'80 per cento che viene pagato a lavori completati o, quanto meno, inoltrati.

FERRARA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*, ritiene che si potrebbe associare il contributo agli sgravi fiscali.

CALIGIAN stima giusto ed umano estendere le agevolazioni alla riparazione dei danni di guerra.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, premesso che la questione prospettata dall'onorevole Ferrara non può non trovare, per lo spirito che la informa, l'adesione di tutta l'Assemblea, data la sua evidente fondatezza, osserva però che la materia necessita di una sua particolare disciplina e di un attento studio non foss'altro, ad esempio, che per meglio definire il significato della pa-

rola « ricostruzione » che si presta alle interpretazioni più elastiche, fino alla più estensiva che si identifica con la nuova costruzione.

Si tratta, in definitiva, di studiare quegli accorgimenti tecnici che possano dare chiarezza alla disposizione e, se ciò potrà esser fatto, non vi sarà motivo di opporsi alla sua inserzione nella legge in esame. Meglio sarebbe, però, predisporre un apposito disegno di legge al riguardo.

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici*, premesso che è giusto agevolare, prima di ogni altro colore che ricostruiscono sulle rovine sia della guerra che di altre calamità, come alluvioni, frane, etc., rende noto di aver già in parte predisposto uno schema di provvedimento a tal fine che deve essere, però, ancora completato da una disposizione che possa chiaramente affermare la precedenza delle ricostruzioni sulle nuove costruzioni e stabilire il criterio che delle agevolazioni fiscali benefici la parte che viene ricostruita. E' giusto che, qualunque sia il contributo statale, anche se spinto a quel teorico 80 per cento accennato dall'onorevole Napoli, ad esso si aggiungano agevolazioni fiscali, ma è parimenti giusto che siano garantite le finanze regionali, nel senso che il sacrificio che esse saranno per sopportare sia di sollievo esclusivamente per coloro che intendono ricostruire avendo subito danni bellici.

NAPOLI, *relatore*, fa presente che, per dare una strumentazione giuridica ai concetti espressi dall'onorevole Milazzo, occorre un attento studio che non può esser certo affrontato nella presente seduta.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, osserva che quanto è stato indicato dall'onorevole Ferrara potrà, in parte, trovare soddisfazione in sede di regolamento di esecuzione della legge in discussione, nel quale senza dubbio sarà specificato che lo stesso trattamento di esenzione fiscale previsto per le nuove costruzioni si applicherà alle ricostruzioni totali. Per le riparazioni e ricostruzioni parziali si dovrebbe provvedere con apposito disegno di legge.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede di parlare, pone ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrara, che prende il numero 13.

(E' approvato)

Passa all'articolo 15, che prenderà il n. 14:

« L'Assessore alle finanze è incaricato di emanare entro sessanta giorni da quello nel quale la presente legge andrà in vigore il regolamento nel quale devono essere regolate anche le garanzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni ».

Suggerisce, per ragioni di forma, di sostituire, alla parola « regolate » l'altra: « disciplinate ». Lo pone ai voti con la modificazione da lui proposta.

(E' approvato)

Passa all'articolo 16, che prenderà il n. 15:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici*, prima che si passi alla votazione segreta del disegno di legge ed in sede di coordinamento dello stesso, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento, richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di rivedere il testo dell'articolo aggiuntivo approvato nel senso di estendere le provvidenze anche agli alloggi danneggiati da frane, alluvioni, etc..

CALIGIAN ritiene sia meglio limitarsi ai danni bellici.

NICASTRO esprime l'avviso che, comunque, il testo approvato debba essere modificato e chiede gli sia concesso di presentare all'uopo il seguente emendamento aggiuntivo concordato con l'onorevole Milazzo:

« e limitatamente alla parte riconosciuta riparabile e preventivamente approvata dagli uffici tecnici statali ».

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Commissione*, ritiene che la soluzione migliore sia quella di stralciare dalla legge l'articolo aggiuntivo di cui trattasi e di inviarlo alla Commissione perchè ne faccia, entro un brevissimo termine, una legge a parte, tenendo presente che nel suo contenuto è stato già approvato dall'Assemblea.

NAPOLI, *relatore*, condivide la proposta Castrogiovanni e chiede che il Governo esprima il suo parere.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, ritiene degna della massima considerazione la proposta dell'onorevole Castrogiovanni che, a suo parere, non è incompatibile col regolamento trovando il potere discrezionale dell'Assemblea il solo limite del rispetto delle votazioni fatte. Si tratterebbe, in sostanza, di una opportunità di sistematica, non infirmandosi affatto, col rimandarla alla Commissione, l'articolo già approvato che dovrà essere solo coordinato in un nuovo testo di legge.

D'altra parte, l'Assemblea, in sede di discussione del primo articolo, aveva stabilito che la materia di cui trattasi dovesse avere una sua organica strumentazione e ciò conforta la tesi che l'articolo aggiuntivo sia inviato alla Commissione, perchè lo integri con l'emendamento Nicastro-Milazzo e con quelle altre norme che si riterranno opportune.

FERRARA, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Restivo, consente alla proposta.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta formulata dall'onorevole Castrogiovanni ed accolta dal Governo.

(E' approvata)

Avverte, quindi, che l'articolo aggiuntivo precedentemente approvato viene stralciato dalla legge in discussione ed inviato alla Commissione per la finanza unitamente all'emendamento Nicastro-Milazzo, perchè formi oggetto di un apposito disegno di legge. In conseguenza, gli articoli 14 e 15, precedentemente approvati, prendono, rispettivamente, i numeri 13 e 14.

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I deputati segretari proedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	47
Voti contrari	4

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Costa - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Landolina - Lo Manto - Marchese Arduino - Marino - Monastero - Montemagno - Napoli - Nicastro - Pellegrino - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Rus-

so - Sapienza Pietro - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Cusumano Geloso - Dante - Lo Presti - Petrotta - Sapienza Giuseppe - Vaccara.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE comunica che domani non potrà tenersi seduta antimeridiana, dovendosi riunire la Commissione per la finanza per continuare l'esame del disegno di legge sull'industrializzazione.

SEMERARO chiede che la mozione sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura, data l'urgenza dell'argomento, venga trattata domani.

PRESIDENTE, dopo avere ricordato che il Governo aveva stabilito di trattare questa mozione il giorno 20, fa presente che l'onorevole Assessore all'agricoltura gli ha detto di essere favorevole e che la discussione abbia luogo domani. E' d'uopo, pertanto, che anche l'onorevole Assessore al lavoro si dichiari favorevole.

PELLEGRINO, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, è favorevole a che la mozione venga trattata domani.

(Così resta stabilito)

CACOPARDO ricorda che il Governo domani dovrà dichiarare se intende rispondere nella stessa seduta all'interpellanza da lui presentata sulle dichiarazioni dell'onorevole De Gasperi.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE comunica che l'Assessore ai lavori pubblici ha presentato il seguente disegno di legge, per il quale ha chiesto l'adozione della procedura della massima urgenza: « Impiego dei fondi del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 1948-49 per l'esecuzione di opere pubbliche » (203).

MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici, non ritiene di dovere illustrare l'importanza del disegno di legge, con il quale si darà lavoro a migliaia di lavoratori. Si riserva di riferire ampiamente sui risultati del precedente stanziamento e sulla pianificazione della destinazione della somma indicata nella proposta.

COLAJANNI POMPEO, pur non ritenendo opportuno discutere a fine seduta sulla data in cui avrà inizio l'esame del bilancio, che la Assemblea avrebbe dovuto affrontare in questa sessione, sottolinea che è evidente la volontà di non affrontare tale questione. Infatti, se così non fosse, non si porrebbe un dise-

gno di legge che, praticamente, anticipa l'esame del bilancio dei lavori pubblici.

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici*, fa presente che si tratta di stanziamento di fondi per la parte straordinaria.

COLAJANNI POMPEO trova strano che la discussione del bilancio si riduca alla parte ordinaria e si anticipi quella straordinaria, che è di contenuto sostanziale.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, rileva che l'onorevole Colajanni potrà chiedere che la discussione del disegno di legge sia abbinata a quella del bilancio.

STARRABBA DI GIARDINELLI, pur essendo favorevole ad un pronto esame del disegno di legge, vorrebbe che si stabilisse fin da ora la data della discussione del bilancio.

NAPOLI, pur riconoscendo legittima l'esigenza prospettata dall'onorevole Colajanni, chiede che discuta, prima del bilancio, il disegno di legge che istituisce l'Ente per le case dei lavoratori, il cui esame è stato ultimato da parte della competente Commissione.

PRESIDENTE comunica che l'ordine dei lavori sarà stabilito d'accordo fra i capi gruppo parlamentari che all'uopo saranno convocati nel suo gabinetto.

Interpella, intanto, l'Assemblea sulla richiesta di procedura d'urgenza formulata dall'onorevole Assessore ai lavori pubblici per il disegno di legge dallo stesso presentato.

(La richiesta è accolta)

La seduta termina alle ore 21,55.

La seduta è rinviata a domani 17 dicembre 1948, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Verifica dei poteri:

a) Convalida dei deputati: Bongiorno Vincenzo, Caligian, Cuffaro, Colosi, Dante, Lanza di Scalea, Lo Manto, Marchese Arduino, Marotta;

b) Attribuzione seggio resosi vacante in seguito al decesso dell'onorevole Lo Presti F. Paolo.

3. — Discussione della mozione n. 50 proposta dagli On. li Semeraro ed altri; relativa alla necessità di procedere all'applicazione dell'imponibile di mano d'opera a carico della proprietà fondiaria.

4. — Presa in considerazione della proposta di legge:

Scifo: «Istituzione di scuole materne nella Regione Siciliana» (197).

5. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) «Revisione dei prezzi contrattuali di competenza della Regione» (55);

b) *Marino-D'Agata*: «Norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria» (151);

c) «Ratifica del decreto legislativo del Presidente della Regione 28.8.1948, n. 19, concernente l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 4 agosto 1948, n. 1094, recante norme per la proroga di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione» (176);

d) *Cristaldi ed altri*: «Proroga di contratti agrari» (122).

6. — Dimissioni dell'onorevole V. E. Orlando da membro effettivo dell'Alta Corte ed eventuale sostituzione.